

N° 246/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Francesco PEZZELLA	Presidente
Francesco D'ISANTO	Consigliere
Paola BRIGUORI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **58549GC** del registro di segreteria, sui conti giudiziali resi dall'Economo del Comune di XXXXX – sig.ra P Daniela - per gli esercizi finanziari 2004-2008.

Visti i conti giudiziali e gli altri documenti di causa.

Udite, nella pubblica udienza del 6 febbraio 2013, la relazione del Giudice Relatore Paola Briguori e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Angelo Canale.

Uditi gli avv.ti Giovanni Vaglio e Stefania Valentino per l'economo.

FATTO e DIRITTO

1. Con relazione depositata in data 18 agosto 2012, il magistrato relatore, dopo aver convocato e sentito l'economo interessato, evidenziava taluni profili per i quali riteneva di non poter richiedere l'approvazione con decreto, bensì l'esame preliminare da parte della Sezione.

In particolare si soffermava su una serie di punti critici nella gestione della cassa

economale da cui avrebbero potuto emergere responsabilità a carico dell'eonomo.

2. Alla luce di quanto prospettato dal magistrato relatore ritiene il Collegio che sia doveroso operare nella fattispecie un distinguo tra le tipologie di spese contestate, distinguendo quelle da considerarsi illegittime/illecite, in quanto disposte *contra legem*, e quelle meramente irregolari.

Solo per le prime deve disporsi la condanna dell'agente contabile e la conseguente rettifica dei resti.

Per le altre, invece, non può che rilevarsi la loro mera irregolarità dovuta ad aspetti procedurali e non già alla doverosità dei pagamenti, per essere stati questi direttamente eseguiti per le vie brevi dall'eonomo del Comune e non attraverso le ordinarie procedure di spesa. Tali sono quelle relative ai versamenti dei canoni di leasing delle autovetture in dotazione, al pagamento di medicinali e ticket per i cittadini indigenti, al pagamento di lavori di manutenzione straordinaria di fabbricati e parchi del territorio comunale ovvero delle imposte e tasse per il PIP Rometta e per la costruzione di loculi cimiteriali.

Devono, infine, essere escluse dalla contestazione una serie di pagamenti illegittimi, già contestati nella relazione, poiché già rimborsati, come da documentazione prodotta in atti. Si tratta delle spese eseguite a carico della cassa economale per il pagamento delle sanzioni per violazione del codice della strada che avrebbero dovuto essere imputate direttamente ai trasgressori.

Pertanto, sulla base di tale assunto il Collegio ritiene che si debba procedere limitando la contestazione dell'ammanco solo per le spese da ritenersi illegittime. Di conseguenza, solo per esse l'eonomo dovrà essere chiamato a rispondere, sebbene entro un certo limite, come sarà più chiaro nel prosieguo, essendo coinvolti a vario titolo nella procedura illegittima di spesa anche terzi soggetti, estranei al giudizio di

conto.

2.1. Le spese per le quali il Collegio ritiene che si debba procedere alla condanna dell'eonomo in quanto illegittime e non scaricabili, si raggruppano nelle seguenti tipologie:

2.1.1. *Spese di Rappresentanza*

Tra queste si individua un sottogruppo che è definito genericamente di spese di "rappresentanza" che l'eonomo avrebbe liquidato attingendo a diversi capitoli, solo sulla base di una semplice richiesta priva di prova documentale.

Dall'esame dei buoni economici e della documentazione in atti non è dato evincere che si tratti di spese giustificate – soprattutto per pasti in ristoranti - con il fine della rappresentanza. Si rammenta che, per giurisprudenza consolidata, per potersi giustificare una spesa a titolo di rappresentanza, deve sussistere lo stretto legame con i fini istituzionali dell'ente, la necessità dell'ente ad una proiezione esterna o ad intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei: lo stanziamento nel bilancio dell'ente ne costituisce uno dei presupposti, così come l'eventuale determinazione in regolamenti o atti amministrativi generali, anche se lo stanziamento *ex se* non rende lecita la spesa, che, invece, deve essere finalizzata direttamente al pubblico interesse (Sezione Seconda Appello, 17.1.2002 n.106; Sezione Prima d'Appello 20.4.2004.n.192, nella quale è stato riconosciuto danno erariale la spesa per la pubblicazione, facendola rientrare tra le spese per la pubblicità, su numerosi giornali quotidiani, di un annuncio necrologico di partecipazione al cordoglio a nome di numerosi soggetti rientranti direttamente o indirettamente nella struttura di gestione dell'INAIL). In linea con il richiamato orientamento, deve escludersi che l'attività di rappresentanza possa configurarsi nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio, come si verifica, ad esempio, in occasione del collocamento a riposo dei

dipendenti (medagliette ricordo) ovvero nei casi caratterizzati dalla normalità e "istituzionalità" dei rapporti "di servizio" tra ente beneficiante e organi beneficiati.

Inoltre, per poter giustificare tale tipologia di spesa, occorre una documentazione giustificativa – che nella fattispecie manca - da cui risulti la stretta connessione con i fini istituzionali dell'ente attraverso un atto preventivo di autorizzazione di spesa nel quale sia puntualmente indicato l'evento cui si riferisce la spesa stessa e la delibera del governo dell'ente. In difetto (recte, in assenza di documentazione probante), non è possibile ammettere a pagamento spese di vario genere, fatte rietrarre genericamente nell'causa della "rappresentanza dell'ente".

L'importo per ciascun anno è pari a:

Esercizio 2004 € 2.469,60;

Esercizio 2005 € 1.297,50;

Esercizio 2006 € 742,00;

Esercizio 2007 € 783,62;

Esercizio 2008 € 1.233,00.

Si segnalano nel dettaglio i buoni economici di riferimento con l'indicazione della tipologia della carenza documentale:

a) Esercizio 2004

Cap. 100

B. 103, € 184,00 (scontrino illeggibile e indicazione generica);

B. 151, € 100,00 (scontrino illeggibile).

cap. 1700

B. 130, € 110,40 (non documentato);

B. 110, € 75,00 (insussistenza elementi identificativi spesa rappresentanza);

B. 111, € 75,00 (insussistenza elementi identificativi spesa rappresentanza);

- B. 131, € 78,20 (insussistenza elementi identificativi spesa rappresentanza);
- B. 132, € 70,10, (insussistenza elementi identificativi spesa rappresentanza);
- B. 133, € 134,80 (insussistenza elementi identificativi spesa rappresentanza);
- B. 602, € 86,70 (insussistenza elementi identificativi spesa rappresentanza);
- B. 142, € 120,00 (Scontrino illeggibile);
- B. 925, € 30,00 (scontrino illeggibile);
- B. 236, € 105,00 (non indicato destinatario spesa, fiori);
- B. 417, € 35,00 (scontrino illeggibile);
- B. 486, € 145,00 (scontrino illeggibile);
- B. 643, € 75,00 (non indicato destinatario spesa, medaglia d'oro);
- b. 104, € 240,00 (medaglie per dipendenti neo pensionati);

Cap. 3620

- B. 60, € 96,00 (non indicato destinatario, prodotti tipici);
- B. 755, € 97,20 (non indicato destinatario, pasto);
- B. 788, € 100,00 (non indicato destinatario, pasto);
- B. 852, € 26,00 (non indicato destinatario, pernottamento);
- B. 1015, € 65,20 (non indicato destinatario, pasto);
- B. 1043, € 76,00 (non indicato destinatario, 5 pacchi dono);
- B. 113, € 255,00 (non documentato);
- B. 358, € 90,00 (non documentato).

b) Esercizio 2005:

Cap 1700

- B. 275, € 130,00 (ristorante, non indicato motivo rappresentanza);
- B. 276, € 93,40 (ristorante, non indicato motivo rappresentanza);
- B. 369, € 96,00 (manifesto a lutto x decesso padre di un assessore);

- B. 44, € 200,00 (medaglie dipendenti pensionati nell'anno, scontrino illeggibile);
- B. 609, € 140,00 (non indicati destinatari spesa: medaglia per € 40,00 +€ 100,00 medaglia oro centenario);
- B. 273, € 158,10 (ristorante, non indicato motivo rappresentanza);
- B. 733, € 120,00 ("trofeo", scontrino illeggibile);
- B. 225, € 120,00 (ottica-oreficeria, privo di giustificativo);
- B. 543, € 240,00 ("coppa gara pesca", privo di giustificativo).

c) Esercizio 2006:

Cap. 1700

- B. 459, € 128,00 (ristorante, non indicato motivo rappresentanza);
- B. 247, € 72,00 (ristorante, non indicato motivo rappresentanza);
- B. 595, € 60,00 (acquisto fiori, privo di giustificativo);
- B. 228, € 150,00 ("trofeo" privo di giustificativo);
- B. 573, € 120,00 ("trofeo", scontrino illeggibile);
- B. 649, € 80,00 ("coppe", privo di giustificativo);
- B. 166, € 132,00 ("rinfresco" privo di giustificativo).

d) Esercizio 2007:

Cap. 500

- B. 382, € 118,22 (pasticceria, non indicato motivo rappresentanza);
- B. 474, € 40,00 ("Coppa", privo di giustificativo);
- B. 500, € 140,00 ("Coppe", privo di giustificativo);
- B. 581, € 100,00 ("Targa", privo di giustificativo);
- B. 827 € 70,00 ("Targa", privo di giustificativo);
- B. 470 € 109,00 ("acquisto materiali", autorizzazione mancante);
- B. 508, € 206,40 ("acquisto bandiere e foto Presidente", autorizzazione mancante).

e) Esercizio 2008:

Cap. 500

B. 21, € 104,20, (rinfresco, non indicato motivo rappresentanza);

B. 82, € 130,00 (panificio, non indicato motivo rappresentanza);

B. 659, € 90,00 (ristorante, non indicato motivo rappresentanza);

B. 759, € 180,00 (ristorante, non indicato motivo rappresentanza);

B. 216, € 110,00 ("acquisto medaglia" non indicato destinatario);

B. 620, € 76,00 ("quadro Madonna" non indicato destinatario);

B. 309, € 52,80 ("rimborso spese giardinaggio" autorizzazione mancante);

B. 442, € 15,00 ("acquisto biglietto teatro", autorizzazione mancante);

B. 698, € 64,00 ("pasticceria" privo di giustificativo).

Cap. 1700

B. 263, € 111,00 ("Contributo per spese sostenute ..." a Tonelli Marco: manca l'autorizzazione e la documentazione delle spese sostenute);

B. 208, € 300,00 ("Contributo per spese sostenute ..." a Tonelli Marco: manca l'autorizzazione e la documentazione delle spese sostenute);

2.1.2. Altre spese di rappresentanza

Inoltre, l'esame dei conti *de quibus*, ha fatto emergere un altro gruppo di spese, definite sempre "di rappresentanza", liquidate attingendo da diversi capitoli, che hanno come comune denominatore il fatto che riguardano soprattutto la consumazione di pasti senza l'indicazione dell'evento e dei soggetti interessati. Il tutto per le seguenti somme complessive:

Es. 2005 € 110,70;

Es. 2006 € 755,80;

Es. 2007 € 630,00;

Es. 2008 € 72,00;

Es. 2005:

B. 246, € 60,70 (ristorante, non indicato motivo rappresentanza);

B. 277, € 50,00 (ristorante, non indicato motivo rappresentanza).

Es. 2006

B. 592, € 300,00 ("contributo", privo di giustificativo e autorizzazione sindacale);

B. 613, € 60,00 ("acquisto cesti in vimini" non documentato);

B. 358, € 229,80 (ristorante, non indicato motivo rappresentanza);

B. 360, € 26,00 (ristorante, non indicato motivo rappresentanza);

B. 361, € 140,00 (ristorante, non indicato motivo rappresentanza).

Es. 2007

B. 593, € 180,00 ("pasti con ENEL", non indicato motivo rappresentanza);

B. 594, € 250,00 ("pasti avieri", non indicato motivo rappresentanza);

B. 737, € 200,00 (ristorante, non indicato motivo).

Es. 2008

B. 627, € 72,00 (ristorante, non indicato motivo rappresentanza).

2.1.3. Spese per missioni

Si evidenzia, poi, un gruppo di spese rimborsate per missioni in modo assolutamente illegittimo perché non risultano documentate le spese ovvero perché sono state disposte in assenza dei requisiti di legge. In atti è solo presente la tabella di missione, ma senza il supporto dei necessari documenti giustificativi, tra cui il provvedimento di invio in missione o altro documento giustificativo della trasferta, il *cd. visto partire* ovvero le ricevute fiscali dei pasti e/o consumazioni. Qui di seguito si indicano le fattispecie critiche con il motivo del profilo di illegittimità:

a) missioni di dipendenti

- indennità trasferta corrisposta per località distanti meno di 10 Km:

Es. 2005 € 83,40:

[€ 78,80 (20 gennaio a Gassano € 4,14; 13 aprile a Gragnola € 5,76; 1 luglio a Gassano € 3,84; 2 luglio a Soliera € 3,36; 6 luglio a Rometta € 4,80; 4 agosto a Gragnola € 5,00; 8 agosto a Gragnola € 5,00; 5, 7 e 9 settembre a Moncigoli € 8,10; 27, 28 settembre e 3 ottobre a Moncigoli € 8,10; 4 ottobre a Agnino € 3,78; 9 settembre per 3 volte a Soliera € 10,92; 8 e 9 novembre a Mezzana € 16,00) + € 4,60 che si riferiscono a una missione del 2004 (22 dicembre a Gragnola)].

Es. 2006 € 173,88:

[€ 166,52 (20 gennaio a Gragnola € 5,20; 31 marzo a Gragnola € 4,68; 17 maggio a Gassano € per 4 volte € 16,64; 10 giugno a Mezzana € 8,32; 22 giugno a Mezzana € 7,80; date diverse a Gragnola € 114,20; 11 ottobre a Mommio € 5,00; 20 dicembre a Gragnola € 4,68) + € 7,36 che si riferiscono a missioni del 2005 (22 settembre a Gassano e 15 maggio a Mommio)].

- rimborso pasto per missione di durata inferiore a 8 ore:

Es. 2005

tabella 7: rimborsato pasto di € 9,00 per missione di 6,30 ore

tabella 10: rimborsato pasto di € 12,00 per missione di 7 ore

Es. 2006

tabella 15: rimborsato pasto di € 22,00 per missione di 3 ore;

tabella 16: rimborsato pasto di € 17,00 per missione di 4 ore;

tabella 21: rimborsato pasto per importo superiore al tetto consentito per € 16,74.

Complessivamente, per quanto sopra risultano illegittime le spese di € 104,40 nell'esercizio 2005 e di € 229,62 per l'esercizio 2006.

b) Missioni di amministratori:

- *missioni effettuate nello stesso giorno, stessa località, stesso motivo*: risultava che in data 11/2/2005 il sindaco si era recato a Massa (incontro in Provincia) e a Carrara (incontro in Comune) e che per entrambi i casi gli erano stati liquidati € 70,00 + € 70,00 per pasti, senza l'allegazione di regolare fattura.

- *13 casi di rimborso indennità di trasferta nel 2006 per € 64,64, non più prevista dalla legge* (4 gennaio € 5,05; 16 gennaio € 4,04; 23 gennaio € 5,05; 3 febbraio € 5,05; 31 gennaio € 7,07; 8 febbraio € 5,05; 7 febbraio € 4,04; 8 febbraio € 4,04; 9 febbraio € 7,07; 15 febbraio € 5,05; 18 febbraio € 5,05; 5 maggio € 4,04; 4 maggio € 4,04).

Si rammenta che la liquidazione dell'indennità di trasferta è stata abrogata dalla L.F. 2006 e, pertanto, si tratta di somme che non dovevano essere pagate.

In totale le spese illegittime rimborsate agli amministratori sono per l'esercizio 2005 € 140,00 e per l'esercizio 2006 € 64,64.

2.1.4. Spese per pedaggi autostradali

L'economo ha rimborsato spese per pedaggi autostradali, di cui sono stati forniti solo i buoni di pagamento con allegata la relativa fattura (sulla quale, peraltro, risulta apposto il timbro del Responsabile del Servizio di autorizzazione all'Economo al pagamento), ma non è stato fornito – sebbene richiesto con N.I. - l'elenco dei viaggi effettuati con l'indicazione dei riferimenti utili (date, macchine utilizzate, località raggiunte, motivi ecc.).

Ciò non ha permesso di accertare se tali spese erano già state ricomprese nei rimborsi delle missioni. Anche queste non sono giustificabili senza documentazione autorizzativa e i rispettivi importi sono i seguenti:

Es. 2005 importo complessivo € 1.233,28

Es. 2006 importo complessivo € 800,73

Es. 2007 importo complessivo € 716,75

Es. 2008 importo complessivo € 340,99

2.1.5. Minute spese di ufficio: acquisto cellulari

Il Collegio rileva delle criticità anche nell'acquisto dei cellulari per gli amministratori. In particolare, risulta come il sindaco ha acquistato due cellulari nel 2004 e un cellulare all'anno negli anni 2005-2006. In particolare, risulta in atti che gli acquisti del 2005 e 2006 sono stati giustificati da un documento con cui il sindaco autorizza sé stesso all'acquisto. Si indicano qui di seguito tutti i cellulari acquistati per il Sindaco:

- 22/06/2004 buono 549 € 484,00
- 02/09/2004 buono 729 € 209,00
- 12/01/2005 buono 17 € 309,00
- 03/06/2005 buono 447 € 30,00 (riparazione cellulare sindaco)
- 07/12/2006 buono 800 € 399,00.

Pur ritenendosi alquanto irregolare la prassi del sindaco di acquistare autonomamente il cellulare e di chiedere *ex post* il rimborso - si tratta comunque di acquisti effettuati superando il limite unitario di spesa della cassa economale - reputa il collegio che sia giustificabile la sostituzione, a carico dell'erario, dell'apparecchio una sola volta nel triennio in assenza della prova di un guasto che lo ha reso inutilizzabile. Pertanto, il Collegio ritiene che debba essere non giustificata la spesa di € 209,00, dopo tre mesi dalla precedente e la spesa di € 309,00 dopo altri tre mesi.

2.1.6. Spese per ricariche telefoniche

Il Collegio non ritiene, infine, giustificabili una serie di spese effettuate genericamente per rimborsare ricariche telefoniche di personale del comune senza alcuna giustificazione relativa ai seguenti esercizi:

Es. 2005 € 750,00

Es. 2007 € 700,00

Es. 2008 € 770,00

Nel corso dell'audizione, l'economista aveva affermato che le spese per la ricarica dei cellulari si riferivano a quelle affrontate per fornire di ricarica gli autisti degli scuolabus che, per esigenze di servizio, si sarebbero potuti trovare nell'eventualità di dover contattare i genitori dei bambini. Tali spese, così come disposte (senza alcun provvedimento autorizzatorio e senza documentazione probante del traffico delle telefonate in uscita per ciascun soggetto interessato), considerata la loro entità, non possono giustificarsi perché non vi è prova che tali autisti abbiano fatto uso delle ricariche solo per motivi di servizio, di tal che anche in tal caso sarebbe stato necessario rendicontare la spesa non potendosi concepire un rimborso forfettario con denaro pubblico per spese non provate non solo nel *quantum* ma anche nell'*an*.

3. Pagamento delle sanzioni per violazione del codice della strada e delle penali per ritardati pagamenti

Da ultimo, deve rilevarsi che il magistrato relatore aveva evidenziato la grave illegittimità delle spese sostenute dall'economista per pagare sanzioni per violazione del codice della strada e per penali dovute a ritardati pagamenti, che avrebbero dovuto essere poste a carico di chi aveva commesso l'illecito. L'ente locale ha accertato l'illegittimità dei pagamenti e si è attivato per il recupero a carico dei soggetti responsabili, comunicando che una parte dell'originario importo contestato era stata già stata recuperata (€ 478,00+71,35 di interessi).

Pertanto, alla luce di ciò residua non rimborsata – e ancora dovuta - ancora la somma illegittimamente spesa di € 162,86 (B.E. 205/2005 € 77,89 per infrazione al CDS; B.E. 403/2005 € 49,43 per penale ritardato pagamento e B.E. 336/2006 € 35,54 per penale ritardato pagamento).

4. Per quanto detto, il collegio, rilevando la illegittimità delle spese sopra richiamate,

ritiene che l'agente contabile debba essere condannato a rimborsarle.

Peraltro, in ordine al *quantum debeatur*, deve operarsi un distinguo tra le spese illegittime la cui liquidazione è da imputarsi anche alla condotta di terzi da quelle spese la cui liquidazione è da imputarsi esclusivamente alla condotta dell'eonomo, che per ragioni del suo ufficio doveva sapere che il pagamento era precluso da specifiche disposizioni di legge. Le prime devono gravare sull'agente contabile solo per il 30% e tali sono quelle di rappresentanza sopra elencate (€ 6.525,72+ € 1.568,5 = € 8.094,22), per i pedaggi autostradali non giustificati (€ 3.091,75) e per l'acquisto di cellulari (€ 518,00), per complessivi **€ 3.511,19** (=30% di € 11.703,97 [8.094,22+3.091,75+518,00]). Le seconde devono essere imputate direttamente e integralmente all'eonomo per un totale di **€ 2.921,52** (€ 538,66 [missioni] + € 2.220,00 [ricariche telefoniche senza documentazione giustificativa] + 162,86 [sanzione per violazione del codice della strada e penali per ritardati pagamenti]).

Pertanto, l'eonomo sig.ra P DANIELA deve essere condannato a ripianare l'ammanco accertato pari a **€ 6.432,71 (€ 3.511,19+€ 2.921,52)**.

Su tali somme sono, altresì, dovuti, in conformità all'indirizzo di questa Corte, gli interessi legali decorrenti dal 1° gennaio 2009 (primo giorno del mese successivo a quello di chiusura dell'ultimo esercizio in giudizio).

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono altresì dovuti, sulle somme come sopra incrementate, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Alla soccombenza del contabile consegue il pagamento delle spese di giudizio a suo carico.

Inoltre, per le somme per cui è condanna si dovrà procedere alla rettifica dei resti da valere sulle risultanze finali dell'esercizio 2008, con ricaduta negli esercizi successivi:

Riscossioni	€ 98.216,73
Pagamenti	€ 91.784,02
Rimanenza al 31/12/2008	€ 6.432,71

P Q M

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana,

a) dichiara l'irregolarità dei conti in epigrafe per gli esercizi finanziari 2004-2008 e **rettifica** il conto dell'Economo del Comune di XXXXX relativo all'esercizio finanziario 2008, così come indicato in parte motiva;

b) condanna, per l'effetto, Daniela P, Economo del Comune di XXXXX *pro tempore*, a pagare al Comune di XXXXX la somma di € 6.432,71, oltre interessi da liquidarsi come indicato in parte motiva, e al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 628,14.=(Euro seicentototto/14.=)

c) dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione degli atti del fascicolo di cui ai conti in oggetto alla Procura Regionale per l'accertamento di eventuali responsabilità a carico di terzi per le voci di ammanco (recte, presunto danno erariale) per le quali non risulta configurabile la responsabilità esclusiva dell'agente.

Manda alla segreteria per l'evasione degli incumbenti disposti.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2013.

Il Relatore

Il Presidente

F.to Dr.ssa Paola Briguori

F.to Dr. Francesco Pezzella

Depositata in Segreteria il 10 LUGLIO 2013

Il Direttore di Segreteria

F.to dr.ssa Chiara Berardengo